

IVA

LIPE e Dichiarazione annuale IVA

Docente: Dott. Rag. Luca Felci

Mercoledì 21 febbraio 2024



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

Comunicazione dei dati delle Liquidazioni Periodiche - LIPE

Ai sensi dell'**art. 21-bis** del DL 78/2010, a decorrere dall'anno d'imposta 2017, i soggetti passivi IVA sono tenuti a comunicare trimestralmente i dati delle **liquidazioni IVA** periodiche effettuate, indipendentemente dal fatto che l'imposta sia liquidata:

- su base mensile;
- su base trimestrale.

La comunicazione (c.d. "LIPE") è presentata, a decorrere dal I trimestre 2018, utilizzando lo specifico [modello approvato](#), composto da un frontespizio e da un unico quadro (quadro VP).

Fondamentalmente, tale adempimento nasce dalla strategia di riduzione di «*VAT gap*» posta in essere dal fisco, la quale, fondandosi su una più tempestiva comunicazione delle informazioni delle operazioni poste in essere, mira a controlli più celeri ed efficaci.

Dilazione IVA = autofinanziamento aziendale (?)



LIPE – soggetti obbligati

Ai sensi dell'art. 21-*bis* co. 1 del DL 78/2010, sono tenuti alla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi IVA, ossia:

- gli esercenti attività d'impresa di cui all'art. 4 del DPR 633/72;
- gli esercenti arti e professioni di cui all'art. 5 del DPR 633/72.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, sono soggetti all'obbligo, tra gli altri:

- le società di persone, le società di capitali e gli enti stabiliti in Italia;
- gli imprenditori individuali residenti in Italia;
- gli artisti ed i professionisti residenti in Italia;
- le stabili organizzazioni in Italia di società estere;
- i soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17 co. 3 del DPR 633/72;
- i soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante la propria identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-*ter* del DPR 633/72,



LIPE – soggetti esonerati

Sono esonerati i soggetti che non sono tenuti:

- alla presentazione della **dichiarazione IVA** annuale;
- all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell'anno vengano meno le suddette condizioni di esonero.

Sono esonerati, tra gli altri:

- i soggetti passivi IVA che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente **operazioni esenti** ai fini IVA;
- i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. **190/2014** o del regime di vantaggio di cui all'**art. 27** co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- gli enti (es. **associazioni sportive**) che operano in regime ex L. **398/91**;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex **art. 34** co. 6 del DPR 633/72.



LIPE – modalità e termini di presentazione

Modalità di presentazione

Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo (quadro VP) del modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".

Pertanto:

- i **contribuenti mensili** presentano tre moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre di riferimento);
- i **contribuenti trimestrali** presentano un unico modulo, relativo al trimestre di riferimento.

Termini di comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata **trimestralmente, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre** solare, fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre di ciascun anno, per i quali la comunicazione è fissata al 30 settembre.

La comunicazione relativa al quarto trimestre può essere effettuata all'interno della dichiarazione IVA annuale (quadro VP) che, in tal caso, dovrà essere presentata entro il mese di febbraio successivo a tale trimestre.

Liquidazioni IVA mensili 2024	Liquidazioni IVA trimestrali	Scadenza
Gennaio 2024	I trimestre 2024	31.5.2024
Febbraio 2024		
Marzo 2024		
Aprile 2024	II trimestre 2024	30.9.2024
Maggio 2024		
Giugno 2024		
Luglio 2024	III trimestre 2024	2.12.2024
Agosto 2024		
Settembre 2024		
Ottobre 2024	IV trimestre 2024	28.2.2025
Novembre 2024		
Dicembre 2024		



LIPE - modalità e termini di presentazione - mensili

I soggetti passivi che effettuano esclusivamente liquidazioni periodiche mensili sono tenuti a compilare un modulo per ciascun mese del trimestre; pertanto ogni comunicazione sarà composta da tre moduli, come risulta dalla seguente tabella:

Trimestre solare	Mod. 1	Mod. 2	Mod. 3
I trimestre	Gennaio	Febbraio	Marzo
II trimestre	Aprile	Maggio	Giugno
III trimestre	Luglio	Agosto	Settembre
IV trimestre	Ottobre	Novembre	Dicembre

The image displays three sequential screenshots of the 'QUADRO VP Liquidazioni periodiche IVA' form. Each screenshot shows the tax code (04438050018) and the reference period (PERIODO DI RIFERIMENTO) for the first, second, and third months of the quarter (VPI Mese 0, 1; 0, 2; 0, 3).



LIPE - modalità e termini di presentazione - trimestrali

I soggetti passivi che effettuano esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali sono tenuti a compilare un unico modulo per ciascun mese del trimestre, come risulta dalla seguente tabella:

Trimestre solare	Mod. 1
I trimestre	I trimestre
II trimestre	II trimestre
III trimestre	III trimestre
IV trimestre	IV trimestre

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

AGENZIA ENTRATE

CODICE FISCALE: 0 4 4 3 8 0 5 0 0 1 8

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N. 0 1

PERIODO DI RIFERIMENTO

VP1 Mese Trimestre (1) 1

Subforniture Eventi eccezionali Operazioni straordinarie



LIPE - contenuto

Rigo VP2 - Totale operazioni attive

Ammontare complessivo delle operazioni attive al netto dell'IVA, effettuate nel periodo di riferimento, rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.)

Devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura.

Nel rigo deve essere compreso anche l'imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (*reverse charge*, *split payment*).

Rigo VP3 - Totale operazioni passive

Ammontare complessivo degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni, al netto dell'IVA.

Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti con IVA indetraibile.

Rigo VP4 - IVA esigibile

Indicare l'ammontare dell'IVA a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento

Rigo VP5 - IVA detratta

Indicare l'ammontare dell'IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento.

ATTENZIONE

L'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari, art. 17), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività (es. art. 74) deve essere compresa, quale IVA esigibile, nel rigo VP4 e, quale IVA detratta, nel rigo VP5.



LIPE – contenuto - segue

Rigo VP6 - IVA dovuta o a credito

Indicare nella colonna 1 l'ammontare della differenza tra i rigi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva. In caso contrario, riportare in colonna 2 il valore assoluto della predetta differenza.

Rigo VP7 - Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro

Indicare l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.

Rigo VP8 - Credito periodo precedente

Indicare l'ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione, risultante dalla liquidazione precedente dello stesso anno solare.

Rigo VP9 - Credito anno precedente

Indicare l'ammontare del credito IVA compensabile che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l'intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l'importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.



LIPE – contenuto - segue

Rigo VP10 - Versamenti auto UE

Indicare l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.

Rigo VP11 - Crediti d'imposta

Indicare l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.

Rigo VP12 - Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

Indicare l'ammontare degli interessi dovuti, relativamente alla liquidazione del trimestre.

Rigo VP13 - Acconto dovuto

Indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato

Rigo VP14 - IVA da versare o a credito

Indicare in colonna 1 l'importo dell'IVA da versare

$(VP6, \text{col. 1} + VP7 + VP12) - (VP6, \text{col. 2} + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13, \text{col. 2})$

In colonna 2 indicare l'importo dell'IVA a credito

$(VP6, \text{col. 2} + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13, \text{col. 2}) - (VP6, \text{col. 1} + VP7 + VP12)$



LIPE – accertamento e sanzioni

Per l'omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche si applica una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA:

- effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza non effettuata;
- oppure effettui la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata.

Possibilità di Ravvedimento operoso!

Termine per il ravvedimento	Riduzione
Fino al 90° giorno successivo alla violazione	1/9
Dal 91° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	1/8
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo alla violazione	1/7
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo alla violazione	1/6
Dopo la constatazione della violazione (PVC)	1/5

Modalità di regolarizzazione

- A. Anteriormente alla presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al medesimo anno: invio di una comunicazione sostitutiva della precedente, unitamente al versamento della sanzione.
- B. Direttamente nell'ambito della dichiarazione IVA annuale: compilando il quadro VH (in tal caso, andranno indicati i dati relativi a tutti i singoli periodi, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione, o correzione);
- C. Successivamente alla presentazione di quest'ultima, mediante dichiarazione integrativa.



DICHIARAZIONE IVA

La generalità dei soggetti passivi d'imposta è tenuta a presentare la dichiarazione annuale IVA (art. 8 del DPR 322/98), con la quale devono essere **evidenziate le operazioni attive e passive effettuate nell'anno solare precedente**, anche al fine di determinare:

- la posizione IVA (debitoria, creditoria o in pareggio) complessiva del periodo (liquidazione annuale);
- il **volume d'affari** realizzato nel medesimo periodo.

Essa costituisce una dichiarazione di scienza o una rappresentazione di verità che implica la responsabilità del dichiarante e che si colloca alla base dell'azione accertatrice del fisco.

Termini di presentazione

La dichiarazione deve essere presentata **tra il 1° febbraio e il 30 aprile** dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. I soggetti passivi che intendono effettuare la comunicazione delle liquidazioni periodiche per il quarto trimestre con la dichiarazione annuale IVA devono presentare quest'ultima entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.



Dichiarazione IVA – volume di affari

Per volume d'affari s'intende **"l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi" effettuate dal soggetto passivo d'imposta.**

Sono, pertanto, **includere** nel computo del volume d'affari tutte le operazioni che integrano il presupposto oggettivo dell'IVA, ivi incluse:

- Operazioni esenti;
- Operazioni non imponibili;
- Note di variazione;
- Operazioni extra-territoriali.

Non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai fini IVA:

- le cessioni di beni ammortizzabili;
- i passaggi interni di beni tra attività separate;
- le operazioni fuori campo iva
- Le operazioni escluse ex art. 15



Volume di affari - segue

Il computo del volume d'affari assume rilevanza, nell'ambito dell'IVA:

- per la determinazione dello *status* di esportatore abituale;
- quale limite (500.000 o 800.000 euro) per potersi avvalere delle **liquidazioni** su base trimestrale;
- quale limite (2.000.000 euro) per accedere al regime di **IVA per cassa**.

Rileva, inoltre, quale base di calcolo del contributo integrativo previsto dalle Casse di previdenza e assistenza degli iscritti agli Ordini professionali.

Si osserva, infine, che la nozione di volume d'affari differisce dall'ammontare di ricavi ai fini delle imposte sui redditi. È solo tale ultimo importo a rilevare ai fini dell'adozione (o meno) del regime di **contabilità semplificata**.



DICHIARAZIONE IVA – soggetti interessati

Soggetti obbligati

In linea generale, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, titolari di partita IVA, anche laddove non abbiano effettuato, nel periodo d'imposta, alcuna operazione imponibile.

Soggetti esonerati

- i soggetti che, per l'anno d'imposta, hanno registrato esclusivamente **operazioni esenti** (di cui all'**art. 10**);
- i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio de c.d. «**minimi**» o del **regime forfettario**;
- i produttori agricoli in regime IVA di esonero;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'**art. 74**;
- le imprese individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda e non esercitano altra attività rilevante ai fini IVA;
- le **associazioni sportive** dilettantistiche (e soggetti equiparati) che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime forfettario *ex* L. **398/91**;
- i soggetti passivi d'imposta non residenti che hanno nominato il **rappresentante fiscale** "leggero", qualora abbiano effettuato, nell'anno d'imposta, solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- ...

Resta ferma, per tali soggetti, la possibilità di presentare la dichiarazione su base volontaria.



DICHIARAZIONE IVA – struttura del modello

Quadro	Contenuto	
VA	Attività svolta	VM Versamenti immatricolazione auto UE (inserito con il modello di dichiarazione IVA 2018)
VC	Esportatori ed operatori assimilati	VK Riservato alle società controllanti e controllate che hanno partecipato nell'anno d'imposta alla liquidazione IVA di gruppo
VD	Cessione del credito IVA da parte delle società di gestione del risparmio	VN Relativo alle dichiarazioni integrative a favore (istituito nell'ambito del modello 2017)
VE	Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili	VQ Versamenti periodici omessi (istituito nell'ambito del modello 2020)
VF	Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni e alla determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VL Liquidazione dell'imposta annuale
VJ	Determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni	VP Per l'eventuale comunicazione dei dati delle liquidazioni del quarto trimestre
VH	Da compilare qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA	VT Indicazione separata delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA
		VX Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta
		VO Comunicazione dell'esercizio di opzioni e revoche
		VG Riservato agli enti o società commerciali controllanti che intendono esercitare l'opzione per la liquidazione IVA di gruppo



DICHIARAZIONE IVA – Modello «base»

Dal 2010, è possibile utilizzare un modello di dichiarazione semplificato (c.d. "Modello IVA Base"). Tale possibilità è ammessa per i soggetti passivi IVA che, nel corso dell'anno:

- hanno determinato l'imposta dovuta o l'imposta ammessa in detrazione senza applicazione di regimi speciali;
- hanno effettuato soltanto in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse;
- non hanno effettuato operazioni con l'estero;
- non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell'imposta avvalendosi del plafond IVA;
- non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Non sono ammessi all'utilizzo del modello semplificato, per esempio:

- i soggetti non residenti che hanno istituito in Italia una stabile organizzazione o che si avvalgono di un rappresentante fiscale o dell'identificazione diretta;
- le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
- i soggetti tenuti a utilizzare il modello F24 "Elementi identificativi" (ex modello F24 "auto UE");
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti IVA sottoposti a procedure concorsuali;
- i soggetti che hanno presentato, nell'anno di riferimento, dichiarazioni integrative a favore e che sono tenuti a indicare il credito nel quadro VN della dichiarazione annuale;
- i soggetti che compilano il quadro VQ ("Versamenti periodici omessi") della dichiarazione IVA.



DICHIARAZIONE IVA – contabilità separate

I soggetti passivi che esercitano contemporaneamente più attività economiche sono tenuti ad applicare l'IVA unitariamente e cumulativamente, con riguardo al volume d'affari complessivo. A fronte di questa regola generale, tuttavia, sussistono casi nei quali è imposta (separazione obbligatoria) o possibile (separazione facoltativa) la suddivisione delle attività svolte. Anche nel caso di separazione delle attività il numero di partita IVA resta unico.

In caso di esercizio di più attività con **contabilità separata**, il soggetto presenta un solo frontespizio e tanti moduli quante sono le contabilità separate tenute. Laddove tra le attività separate figurino anche un'attività per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, per quest'ultima attività non sussiste l'obbligo di inserire nella dichiarazione il modulo ad essa relativo.

Separazione obbligatoria:

- esercizio contemporaneo di imprese e arti o professioni;
- esercizio di attività con ventilazione dei corrispettivi
- esercizio di attività agricola in regime
- esercizio di attività relative a giochi e intrattenimenti

Separazione facoltativa

La ratio è quella di rendere meno svantaggiosa la disciplina del pro rata

Sono suscettibili di essere separate soltanto le attività sostanzialmente diverse fra loro, di regola individuate da differenti codici ATECO



DICHIARAZIONE IVA – esito

La posizione complessiva annuale del soggetto passivo IVA è determinata nel **quadro VL** del modello.

Se la liquidazione annuale evidenzia una **posizione IVA a credito**, l'eccedenza di imposta detraibile va riportata nel quadro VX e ripartita a seconda dell'utilizzo prospettato. Salvo eccezioni, il credito IVA può essere:

- a) utilizzato in compensazione di altre imposte e contributi tramite modello F24;
- b) riportato nell'anno successivo in detrazione del debito risultante dalle liquidazioni periodiche a partire da quella di gennaio o del primo trimestre;
- c) chiesto a rimborso, in presenza dei presupposti di legge.

È altresì possibile utilizzare parzialmente ciascun metodo.

Qualora dalla liquidazione annuale emerga una **posizione a debito**, il soggetto passivo IVA è tenuto a versare l'imposta dovuta.



DICHIARAZIONE IVA – posizione a debito

Il saldo IVA assume una posizione a debito quando il complesso delle poste a debito è superiore a quello delle poste a credito, come risulta dal quadro VL della dichiarazione annuale IVA.

Il versamento del saldo IVA deve essere effettuato se d'importo superiore a 10,33 euro.

a) Versamento in unica soluzione entro il 16 marzo

b) Versamento differito entro il termine previsto per le imposte sui redditi

Maggiorazione dello 0,40% + eventuale altro 0,40% se differimento termine versamento imposte

c) Versamento rateale

Interesse annuo 4% - ultimazione entro 16 dicembre (max 11 rate)

Per i contribuenti che liquidano l'imposta mensilmente, il saldo IVA è pari, generalmente, a zero in quanto tali soggetti provvedono già a versare l'imposta dovuta a fronte delle risultanze delle liquidazioni periodiche.

Per i contribuenti che liquidano l'imposta trimestralmente, il saldo IVA è commisurato all'imposta a debito per il quarto trimestre, tenuto conto anche degli interessi dovuti in sede dichiarativa.



DICHIARAZIONE IVA – determinazione dell'imposta

L'imposta dovuta (o l'imposta a credito) è determinata dalla differenza fra:

- l'IVA a debito, pari alla somma fra l'imposta applicata sulle operazioni attive (quadro VE) e l'imposta relativa a operazioni particolari per le quali l'IVA è dovuta dal cessionario o committente (quadro VJ);
- l'IVA detraibile, pari all'imposta ammessa in detrazione (quadro VF).

All'imposta dovuta (o all'imposta a credito) è necessario sottrarre (o aggiungere in caso d'imposta a credito):

- il credito della dichiarazione precedente non chiesto a rimborso, ma riportato in detrazione o in compensazione;
- il credito derivante dalle dichiarazioni integrative "a favore" presentate nel corso dell'anno interessato;
- il credito che risulta dal quadro VQ ("Versamenti periodici omessi");
- il credito per il quale l'Amministrazione finanziaria abbia formalmente negato il diritto al rimborso
- l'ammontare dell'IVA periodica, pari al maggiore fra l'importo dell'IVA periodica dovuta e quello dell'IVA periodica versata

Devono invece essere sommati all'imposta dovuta (o sottratti in caso d'imposta a credito):

- il credito compensato, tramite modello F24, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA interessata;
- i rimborsi infrannuali richiesti, anche se non ancora liquidati in tutto o in parte;
- il credito IVA, risultante dai primi tre trimestri dell'anno, utilizzato in compensazione nel modello F24 sino alla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA interessata;
- gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali e in sede di dichiarazione annuale IVA, per i soli contribuenti trimestrali



DICHIARAZIONE IVA – esempio di posizione a debito

Si riportano, di seguito, i dati relativi a un soggetto passivo IVA con liquidazioni d'imposta trimestrali "per opzione":

- IVA a debito: 80.000,00 euro;
- IVA detraibile: 50.000,00 euro;
- ammontare IVA periodica: 25.200,00 euro.

È stato versato un acconto IVA di 5.000,00 euro e interessi sulle liquidazioni trimestrali pari a 200,00 euro.

Il quadro VL della dichiarazione annuale IVA dovrà essere compilato come segue.

Rigo dichiarazione IVA	Contenuto	Importo (euro)
VL1	IVA a debito	80.000
VL2	IVA detraibile	50.000
VL3	Imposta dovuta (80.000 - 50.000)	30.000
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	200
VL30 campo 1	Ammontare IVA periodica	25.200
VL32	IVA a debito (30.000 + 200 - 25.200)	5.000
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale (1% di 5.000)	50
VL38	Totale IVA dovuta (5.000 + 50)	5.050



DICHIARAZIONE IVA – esempio di posizione a credito

Si riportano, di seguito, i dati relativi a un soggetto passivo IVA con liquidazioni d'imposta mensili:

- IVA a debito: 220.000,00 euro;
- IVA detraibile: 225.000,00 euro;
- ammontare IVA periodica: 10.000,00 euro.

Il quadro VL della dichiarazione annuale IVA dovrà essere compilato come segue.

Nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati

Rigo dichiarazione IVA	Contenuto	Importo (euro)
VL1	IVA a debito	220.000
VL2	IVA detraibile	225.000
VL4	Imposta a credito (225.000 - 220.000)	5.000
VL30 campo 1	Ammontare IVA periodica	10.000
VL33	IVA a credito (5.000 + 10.000)	15.000
VL39	Totale IVA a credito	15.000



DICHIARAZIONE IVA – la compensazione

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione nel modello F24 un credito IVA (annuale o infrannuale), per un importo annuo **superiore a 5.000 euro**, hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito munita:

- del **visto di conformità** da parte di un soggetto;
- oppure della sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti

attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Compensazione del credito IVA annuale

Importo	Disciplina applicabile
Fino a 5.000 euro	Compensazione possibile dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta di maturazione. Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24, salvo che si tratti di "compensazioni interne".
Oltre 5.000 euro	Compensazione solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale con visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti (salvo esonero in base al regime premiale ISA). Il limite è elevato a 50.000 euro per le <i>start up</i> innovative ed i soggetti con il previsto livello di affidabilità fiscale, in base al regime premiale ISA. Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24, salvo che si tratti di "compensazioni interne".



DICHIARAZIONE IVA – il rimborso

Le eccedenze di credito IVA emergenti dalla dichiarazione annuale possono essere chieste a rimborso senza formalità ulteriori, se di importo inferiore a 30.000 euro.

Per le eccedenze di credito IVA di importo superiore a 30.000 euro, i rimborsi sono eseguiti mediante apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione (oppure, in alternativa, mediante apposita sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti) e rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto di specifici requisiti economico-patrimoniali, laddove il richiedente non verta in una delle seguenti situazioni:

- il soggetto passivo esercita l'attività d'impresa da meno di 2 anni (fatta eccezione per le *start up* innovative);
- al soggetto passivo, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulta, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiori a percentuali stabilite che variano al variare degli importi dichiarati;
- il soggetto passivo ha presentato la dichiarazione priva del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) oppure senza la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- il soggetto passivo chiede il rimborso dell'eccedenza detraibile per cessazione dell'attività.



DICHIARAZIONE IVA – situazioni patologiche

Dichiarazione tardiva

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza si considerano valide a tutti gli effetti, fatta salva l'applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro per il ritardo.

La sanzione è riducibile secondo le disposizioni sul ravvedimento operoso, dal che ne consegue la possibilità di sanare l'irregolarità con una sanzione minima, pari a 25 euro (1/10 del minimo), quando la presentazione avviene, come già evidenziato, nei 90 giorni.

Dichiarazione omessa

Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta. E l'omissione non è regolarizzabile.

Tuttavia, se la dichiarazione omessa è presentata spontaneamente, ossia in assenza di qualunque attività amministrativa di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell'imposta dovuta, anziché dal 120 al 240%, con un minimo di 200 euro.



Grazie per l'attenzione!



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript